

N° 5 / 2020

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin, Giovanni Chittolina e Paolo Salzano



Tributi: notifica del ricorso presso il Comune

La Ctr Sicilia, con la sentenza n.1607/13/2020, ha dichiarato inesistente la notifica del ricorso proposto mediante la consegna del plico presso gli uffici comunali se manca la firma del funzionario comunale sul timbro apposto dall'Ente per ricevuta.

La vicenda nasce dall'impugnazione da parte di un contribuente, dell'avviso di accertamento ICI per il recupero dell'imposta su di un'area edificabile per l'anno 2007. Il ricorso in commissione tributaria aveva visto soccombere il ricorrente che aveva proposto appello mediante consegna dell'atto di impugnazione direttamente presso gli uffici dell'amministrazione comunale. Quest'ultima attestava la notifica apponendo un timbro sulla prima pagina del ricorso, ma senza sottoscrizione o sigla dell'impiegato addetto. I Giudici della commissione hanno ritenuto nulla la notifica dell'appello appunto per mancanza della firma sul documento. La norma di cui agli articoli 16 e 20 del Dlgs 546/92 ammette la notificazione diretta dell'atto giudiziario da parte del contribuente mediante consegna del ricorso direttamente all'Ente il quale rilascia tramite l'impiegato addetto, ricevuta sulla copia. I giudici regionali però hanno ritenuto che, se la ricevuta consiste nel solo timbro, la notifica è affetta dal vizio insanabile dell'inesistenza poiché manca l'elemento essenziale della riferibilità della consegna dell'atto all'amministrazione. C'è un aspetto inoltre che va necessariamente sottolineato ovvero che l'Ente si era costituito in giudizio, certificando quindi il buon fine della notifica nonostante la sola apposizione del timbro comunale sulla copia del contribuente. Sono infatti di questo tenore le ultime pronunce della Cassazione in tema di notifica dell'atto di appello *“effettuata dal contribuente all'ente impositore, mediante presentazione a mano, all'ufficio protocollo... qualora rechi il timbro dell'ente con il numero di protocollo, anche se la firma apposta in calce dall'impiegato consista in una sigla illeggibile”*. Come accennato in precedenza, lo scopo della notifica è infatti quello di render noto al destinatario il contenuto dell'atto. Nonostante l'irregolarità della notificazione infatti, l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo entrando nella sfera giuridica di conoscenza

del destinatario e dichiarare inesistente la notifica esclude l'applicabilità del rimedio della sanatoria per costituzione dell'intimato.

Ctr Sicilia, sentenza n.1607/13/2020



ICI/IMU: immobile storico-artistico

La Cassazione, mediante l'ordinanza n.9036/2020, ha affermato che, ai fini Ici, se un immobile è considerato parzialmente di interesse storico per via della presenza al suo interno di beni di valore storico-artistico, al contribuente spetta pagare la cosiddetta Ici leggera (dal 2011, con l'avvento dell'IMU, a tali immobili viene riconosciuta la riduzione alla metà della rendita catastale), in quanto la ratio della normativa che prevede l'agevolazione fiscale sta nella valorizzazione dell'interdipendenza funzionale tra i beni vincolati e l'edificio in cui essi si trovano e nella considerazione degli oneri manutentivi che derivano dal vincolo.

I fatti si rifanno ad un immobile rientrante nella fattispecie dei fabbricati di storico-artistici in virtù della presenza al suo interno di un tabernacolo e di arredi immobiliari sottoposti a vincolo. La richiesta del proprietario era quella di poter versare la cosiddetta Ici leggera dovendosi estendere a tutto il fabbricato il vincolo imposto sui beni presenti al suo interno. Per il Comune invece non vi erano i presupposti per l'applicazione di quanto richiesto dal contribuente e dello stesso parere erano stati anche i giudici provinciali e regionali in quanto il valore storico-artistico era da riferirsi esclusivamente ai beni individuati nel provvedimento, senza la possibilità di estendersi ad altri beni, salvo una sua *“immedesimazione strutturale od una connessione strutturale imprescindibile”*. Da qui il ricorso per Cassazione.

I Giudici di Piazza Cavour hanno invece accolto il ricorso aderendo al pensiero del proprietario atto a dimostrare l'inscindibilità tra i beni vincolati e lo stabile. La Corte ha evidenziato il *“nesso di collegamento inscindibile tra apposizione del vincolo e pesanti oneri manutentivi che dallo stesso derivano”*. La ratio della normativa fiscale, infatti, continuano i Giudici *“riposa nella necessità di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili sottoposti a vincolo e sul presupposto implicito che tali oneri sussistono anche nell'ipotesi in cui la ragione del vincolo riguardi soltanto una porzione dell'immobile”*. La Cassazione infine ha evidenziato come i giudici di merito avessero escluso il riconoscimento dell'agevolazione sull'errato presupposto che il bene vincolato potesse essere trasportato in altro loco, ovvero ipotizzando una scelta

“sulla cui praticabilità sarebbe peraltro legittimo nutrire dubbi” dimenticando di valorizzare l'interdipendenza funzionale tra parte vincolata e parte non vincolata dello stabile.

Corte di Cassazione, ordinanza n.9036/2020



Imposta sulla Pubblicità: gli automezzi della vigilanza privata

La Ctr Emilia Romagna con la sentenza n.353/7/2020 ha stabilito che in ambito di Imposta sulla Pubblicità, le scritte apposte sugli automezzi di una società di vigilanza privata sono assoggettate all'Imposta in quanto possono sempre raggiungere un numero indeterminato di utenti. Ad una società di vigilanza privata era stato notificato un accertamento per il mancato versamento dell'imposta sulla pubblicità per le scritte apposte sui mezzi di servizio. La contribuente impugnava l'atto dinnanzi la commissione provinciale la quale accoglieva le tesi difensive della ricorrente sulla mancanza del presupposto impositivo. Per i giudici provinciali le scritte e il logo presenti sugli automezzi non avevano scopo volontario di promozione pubblicitaria, ma rispettavano i dettami imposti dalla normativa sulla pubblica sicurezza (Tulps), al fine di rendere riconoscibili i propri veicoli sia ai cittadini, che alle forze dell'ordine.

Il concessionario però non accettava la sentenza e si appellava in regionale adducendo a motivazione il fatto che l'istituto di vigilanza privato avesse natura di società per azioni a scopo di lucro e che, pertanto, era lecito presumere come la finalità dei messaggi pubblicitari non fosse dovuta soltanto alle previsioni di pubblica sicurezza, ma sottintendesse un vero e proprio intento di tipo promozionale.

La Ctr accoglieva la tesi del concessionario evidenziando sostanzialmente che le scritte apposte sugli automezzi non si limitavano solamente al riconoscimento dei mezzi ma, stante le prove fotografiche messe agli atti, promuovevano la domanda e ne miglioravano l'immagine dando inoltre informazioni per il contatto telefonico e/o web. I giudici hanno inoltre ricordato come il presupposto impositivo va individuato nell'astratta possibilità che il messaggio pubblicitario possa raggiungere i potenziali utenti del servizio, per il solo fatto di trovarsi in un determinato luogo, tesi avvalorata dal fatto che gli automezzi sono destinati alla circolazione (si ricordi la sentenza n.31707/2018 della Corte di Cassazione). In conclusione, nella sentenza, sono state evidenziate le dimensioni del messaggio pubblicitario che superavano comunque il mezzo metro

quadro di superficie, soglia massima per l'esenzione dall'Imposta così come stabilito dall'art.17 del Dlgs 507/93.

Ctr Emilia Romagna, sentenza n.353/7/2020



Tarsu: luoghi di culto

In ambito Tarsu, la Cassazione si è espressa in merito all'assoggettamento dei luoghi di culto al pagamento della Tassa. Con la sentenza n.8087/2020, la Suprema Corte ha evidenziato come in assenza di una norma che ne preveda l'esenzione, anche se l'esclusione è prevista dal regolamento comunale, le superfici di questi immobili possono essere escluse dalla tassa solo se risultano improduttive di rifiuti e non in quanto destinate al culto. La vicenda prende i natali dalla pretesa da parte di un comune del versamento della Tassa sui Rifiuti per l'intero edificio adibito a monastero. L'avviso di accertamento era stato impugnato dal contribuente in primo grado dove non aveva trovato accoglimento diversamente dalla Commissione tributaria regionale; quest'ultima, riformando il giudizio di primo grado, aveva accolto il ricorso evidenziando l'articolo del Regolamento comunale con il quale venivano esentati dal versamento del tributo i locali adibiti al culto e i locali strettamente connessi all'attività di culto in relazione all'intero fabbricato.

Secondo la Suprema Corte, la decisione dei giudici regionali si contrappone all'art. 62, comma 2, del Dlgs 507/93 il quale stabilisce il limite generale per la caratterizzazione regolamentare delle esenzioni *“non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno”*. Ne consegue quindi che l'unico elemento rilevante al fine di escludere la tassazione è costituito dalla oggettiva inidoneità degli immobili alla produzione di rifiuti. A nulla rileva ai fini dell'esenzione, la destinazione degli immobili. La decisione è in linea con il recente indirizzo secondo il quale, se il Regolamento Comunale esclude gli edifici di culto dal calcolo del versamento del tributo, lo fa perché tali edifici/luoghi vengono ritenuti *“incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti”* e non solamente perché destinati al culto che, in assenza di normativa, non giustifica l'eventuale esenzione.

Corte di Cassazione, sentenza n.8087/2020

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

L'acconto IMU ancorato alle regole transitorie

La L.160/19 riscrive la disciplina IMU con decorrenza dal 2020, accorpando il gettito TASI; la nuova IMU che scaturisce è un tributo molto simile al precedente, ma che comunque presenta alcune peculiarità.

Un aspetto critico su cui soffermarsi in sede di determinazione dell'acconto 2020 è proprio la regola che il Legislatore ha scelto per tale calcolo, posto che accanto alla regola a regime ne è stata introdotta una transitoria dedicata al solo periodo d'imposta 2020.

La Legge di Bilancio 2020 introduce infatti un meccanismo per la determinazione dell'acconto che solo a prima vista pare banale, ma che in realtà finisce per complicare di molto le regole di calcolo, perché i casi che possono venirsi a creare sono evidentemente molti, non tutti equiparabili.

La regola a regime

L'art. 1 c. 762 della L. 160/19 prevede una disciplina regime che ricalca la regola già nota in passato, che è stata utilizzata per l'IMU e la TASI, ma ancora precedentemente anche per l'ICI:

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente

In altre parole occorre determinare l'imposta dell'anno per il quale si sta eseguendo il versamento facendo riferimento all'effettiva situazione di tale anno, in termini di quote di possesso degli immobili da parte del soggetto passivo, di consistenza degli immobili posseduti e relativa base imponibile, nonché di eventuali esenzioni, riduzioni o altre agevolazioni che potrebbero trovare applicazione; il calcolo dell'acconto deve però essere determinato considerando i parametri di calcolo previsti per lo l'anno precedente, rinviando poi al saldo che viene versato alla fine dell'anno il compito di effettuare il conguaglio di quanto effettivamente dovuto, calcolando l'imposta dovuta per tutto l'anno e utilizzando le effettive delibere che ciascun singolo comune ha approvato per l'anno in corso.

E' comunque prevista la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione alla scadenza prevista per l'acconto, utilizzando a tal fine già in sede di acconto le aliquote già deliberate per l'anno in corso.

Per il calcolo dell'imposta di deve far riferimento alle regole generali previste dal c. 761:

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Peraltro questo chiarisce una possibile anomalia che esisteva in passato, dove il mese durante il quale il possesso si era protratto per almeno quindici giorni era computato per intero. In talune situazioni di compravendita dell'immobile a metà del mese, vi sarebbe potuto essere il caso di imposta dovuta, per tale mese, da parte di entrambe le parti, cedente e acquirente. Oggi questo problema è superato visto che l'imposta è dovuta dal possessore dell'immobile per la maggior parte del mese.

La regola transitoria: il metodo "storico"

Per l'anno 2020 viene però stabilita una regola transitoria, applicabile per il solo periodo d'imposta 2020.

Il comma 762 della L. 160/19 prevede infatti che

"in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019".

La richiamata previsione del comma 762 implica che il soggetto passivo dell'IMU corrisponda in sede di acconto la metà dell'importo versato nel 2019, che ai fini della TASI coincideva ovviamente con la sua sola quota, determinata ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della L. 147/13 (ossia una quota compresa tra il 70% ed il 90% dell'imposta complessivamente dovuta, secondo le indicazioni del regolamento comunale).

Quindi, anche se nel 2020 la TASI è stata soppressa, in sede di acconto l'applicazione del metodo storico comporta la necessità di versare esattamente la metà di quanto versato lo

scorso anno, compresa la TASI. Necessariamente questo importo sarà poi scorporato al momento in cui dovrà essere determinato il saldo IMU effettivamente dovuto per il 2020.

Questo metodo risulta semplificatorio nelle situazioni in cui non vi sono modifiche circa le quote di possesso, la consistenza e la base imponibile degli immobili, ovvero la destinazione di essi, in quanto è sufficiente verificare l'imposta complessivamente versata nel 2019 e dividere a metà tale importo. Evidentemente quando ci sono state delle modifiche rispetto al passato, tale metodo potrebbe portare a non poche complicazioni.

Il metodo “prospettico”

Una pedissequa applicazione di tale disciplina transitoria prevista per il 2020, introdotta dal comma 762, finirebbe in talune situazioni per portare verso situazioni paradossali; in alcune ipotesi obbligherebbe a versare imposta che poi risulterebbe a conguaglio non dovuta, obbligando il contribuente ad un versamento inutile e, conseguentemente, imponendo al comune la gestione di una posizione di rimborso. Evidentemente doveva essere trovata una soluzione per ovviare a questo paradosso.

A tale fine nella circolare 1/DF/20 sono introdotte alcune ipotesi derogatorie.

Va notato che tutte queste ipotesi appaiono come facoltative, potendo comunque il contribuente scegliere di versare in applicazione della regola transitoria, ossia la metà dell'imposta versata lo scorso anno.

Immobile ceduto nel corso del 2019

La prima situazione dove la regola transitoria si dimostra fallace è certamente il caso dell'immobile ceduto nel corso del 2019.

In questa situazione, evidentemente, applicando la regola base il contribuente finirebbe per versare l'acconto 2020 senza che in tale anno si manifesti il presupposto impositivo. Questa situazione porterebbe ad un inutile aggravio di oneri connesso all'attività di liquidazione del rimborso spettante con certezza al contribuente.

Pertanto, afferma il MEF, deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l'assenza del presupposto impositivo.

Il contribuente potrà quindi applicare la regola a regime: calcolando l'acconto in misura pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Tale calcolo evidentemente porta a non dover versare alcun acconto.

Immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020

Il caso contrario, quello di acquisto dell'immobile nel corso del 2020, porta invece un vantaggio finanziario al contribuente che comunque potrà non versare alcunché in sede di liquidazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2020.

Infatti, il criterio transitorio ai fini del calcolo dell'acconto 2020 comporta che il contribuente non versi alcunché in occasione della prima rata, dal momento che nel 2019 l'IMU non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo (l'immobile, come detto è stato acquistato nel 2020).

Tuttavia, afferma il MEF, sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell'IMU stabilita per l'anno precedente come previsto a regime.

Se al momento del versamento dell'acconto risulta che il comune già abbia pubblicato le aliquote IMU applicabili nel 2020, il contribuente può determinare l'imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.

Il MEF analizza anche il caso di aliquote 2020 approvate prima dell'entrata in vigore della L. 160/19, quindi prima della revisione dell'IMU: in tal caso si osserva che, benché tali aliquote siano valide, con ogni probabilità sono destinate ad essere modificate dai comuni al fine di tenere conto delle novità contenute nella legge di bilancio 2020. Conseguentemente, sarebbe pertanto opportuno considerare le aliquote dell'IMU vigenti nel 2019 ed effettuare il conguaglio con le aliquote pubblicate al 28 ottobre 2020.

Immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia al contempo venduto un immobile nel 2019 e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso comune nel primo semestre del 2020 egli dovrà comunque versare l'acconto 2020 scegliendo tra i due metodi, storico o previsionale, da applicarsi obbligatoriamente ad entrambi gli immobili se questi sono ubicati nello stesso comune:

- nel primo caso il contribuente verserà l'acconto 2020 per l'immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020.
- nel secondo caso il contribuente verserà l'acconto 2020 per l'immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell'IMU vigente per l'anno 2019, mentre non corrisponderà l'IMU per l'immobile venduto nel 2019.

Quando i due immobili si trovano in comuni diversi, il contribuente può scegliere un diverso criterio per ciascun immobile. Pertanto potrebbe scegliere il previsionale per quello venduto e quello storico per quello acquistato, non versando nulla in sede di acconto (l'imposta in questo caso sarà interamente corrisposta a saldo).

Destinazione dell'abitazione ad altro uso

Nella circolare 1 vengono analizzati anche i casi di cambio di destinazione dell'immobile, in particolare immobile che erano stati o che sono divenuti abitazione principale; poiché l'abitazione principale è esente IMU (e pure lo scorso anno era esente tanto da IMU quanto da TASI) la situazione viene di fatto equiparata a quella di acquisto o cessione dell'immobile, in quanto viene acquisito o perso il presupposto impositivo.

Fabbricati rurali e merce

Nella circolare 1 viene anche esaminato il caso di due fattispecie che sino al 2019 erano esenti da IMU e tassate ai fini TASI, mentre dal 2020, visto l'assorbimento della TASI, sono divenute imponibili ai fini IMU: si tratta dei Fabbricati rurali strumentali (disciplinati dal comma 750) e dei fabbricati merce (disciplinati dal successivo comma 751).

A seguito all'abolizione della TASI, il MEF ritiene applicabili le considerazioni proposte nel caso di acquisto di immobile nel 2020, ossia la possibilità di utilizzare il metodo storico senza versare alcunché (questo afferma il MEF, in realtà il metodo storico richiederebbe di versare una quota di TASI versata lo scorso anno). Qualora si opti per la soluzione di versare l'acconto (con metodo prospettivo, si deve intendere), occorre applicare l'aliquota di base pari allo 0,1% prevista dai commi 750 e 751, stante la non imponibilità delle fattispecie in esame nella previgente disciplina IMU.

Si deve anche sottolineare che per gli immobili in questione, laddove siano classificati nel gruppo catastale D, non opera la riserva statale, dal momento che i comuni possono azzerare la relativa aliquota, facoltà inibita nel caso di riserva statale.

Cambio quota di possesso

Nella circolare 1 viene altresì valutato il caso di immobile per il quale nel 2020 è mutata la quota di possesso; in questa ipotesi è preferibile seguire il criterio stabilito per l'anno di prima applicazione dell'IMU dal comma 762 ai fini dell'acconto 2020 (ossia applicazione del metodo storico).

Il fatto che sia "preferibile" non significa che sia obbligatorio, per cui il contribuente potrebbe altresì applicare il metodo previsionale.

Tale fattispecie contempla situazioni variegata che possono andare dal caso più semplice di compravendita.

Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi
a cura di Massimiliano Franchin e Paolo Salzano*

Versamento IMU, entra in gioco la piattaforma PagoPA

Per il versamento dell'IMU, da quest'anno è possibile utilizzare la piattaforma PagoPA. Oltre al bollettino, al modello F24 ordinario, semplificato o precompilato infatti, sarà possibile utilizzare la modalità di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale. Le modalità saranno stabilite da un apposito decreto ministeriale L'IMU di qualunque importo può essere inoltre versata con i bollettini cartacei agli sportelli oppure bollettini elettronici (come gli F24), se si utilizza il servizio telematico gestito da Poste Italiane.

Da quest'anno inoltre, in tema di pagamento tramite F24, tutti i contribuenti, per effettuare qualunque compensazione orizzontale, anche parziale, devono obbligatoriamente utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (articolo 37, comma 49-bis, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223), direttamente, con i servizi F24web oppure F24online dei canali telematici Fisconline o Entratel, oppure attraverso un intermediario, con il servizio F24-cumulativo o l'F24-addebito unico di Entratel. Rimangono quindi utilizzabili i modelli F24 cartacei solamente per i non titolari di partita Iva, ma solo se non vi è alcuna compensazione con altri crediti.

Esenzione IMU immobili turistici

Si deve segnalare un provvedimento del decreto rilancio finalizzato ad attenuare gli effetti negativi della crisi COVID19 sul settore turistico. L'art. 184 c. 1 del D.L rilancio introduce una esenzione dalla prima rata IMU relativa al periodo d'imposta 2020 per:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il primo aspetto che va osservato è la stranezza di un'esenzione che riguardi una rata che, come noto è di acconto, posto che l'imposta viene conguagliata a saldo entro il 16 dicembre scomputando quanto versato in acconto, secondo quanto previsto dal c. 762 dell'art. 1 della L. 160; letteralmente, pertanto, l'imposta dovrebbe essere versata interamente a saldo.

Ciò posto, dalla lettura della relazione illustrativa che parla di "abolizione del versamento" si può intendere che tale importo non dovrebbe essere semplicemente rinviato, ma al contrario dovrebbe essere "abbuonato". A questo punto il saldo si dovrà presumibilmente calcolare in maniera ordinaria, scomputando quanto si sarebbe dovuto versare a titolo di acconto (quindi uno scomputo di una sorta di "imposta figurativa").

La seconda questione riguarda l'esatta individuazione degli immobili interessati dall'agevolazione; solo gli alberghi sono infatti individuati tramite la corrispondente categoria catastale, mentre gli altri immobili sono individuati in modo "descrittivo".

Nell'esonero vengono incluse molte fattispecie, alcune di immediata identificazione, altre meno. In particolar modo viene da interrogarsi circa cosa si debba intendere per *"case e appartamenti per vacanze"*; il fatto che il beneficio venga concesso *"a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate"* porta ad escludere che tale beneficio possa in alcun modo interessare le seconde case che ciascun contribuente utilizza in maniera diretta. Si deve preferire l'interpretazione che porterebbe il vantaggio alle strutture ricettizie extra-alberghiere di cui alla L. 135/01, limitandolo agli immobili che siano comunque destinati ad una attività.

Conseguentemente andrebbero esclusi anche gli appartamenti destinati alle locazioni brevi, in quanto non trattandosi di una attività (D.L. 50/17), il proprietario non può certo assumere la veste di *"gestore delle attività ivi esercitate"*.

Coniugi separati

Sino al 2019 era previsto che *"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione."*

Tale disposizione stabiliva che ai fini IMU (quindi tale previsione non è estensibile agli altri tributi, quale l'Irpef, per i quali i soggetti passivi rimangono i singoli detentori dei rispettivi diritti reali) l'unico soggetto passivo risultava essere il coniuge assegnatario, che però poteva beneficiare dell'esenzione se detto immobile è sua abitazione principale; il coniuge non

assegnatario perdeva invece ogni obbligo di versamento dell'imposta dalla data in cui è stato emanato il provvedimento che sancisce la separazione legale, l'annullamento, lo scioglimento ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nella nuova disciplina recata dalla L. 160/19 vi sono due passaggi da segnalare:

- In tema di soggettività passiva, il c. 743 stabilisce che è soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
- Il c. 742 lett c) n. 4) stabilisce l'assimilazione all'abitazione principale per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

Dal 2020 pare quindi esservi una evoluzione rispetto alla previgente disciplina, che pare dare risalto all'affidamento dei figli, lasciando evidentemente dubbi applicativi nel caso di assegnazione dell'immobile ad uno dei due coniugi in assenza di figli.

Sul punto consta il chiarimento della circolare 1/DF/20, secondo la quale la differente formulazione della norma, che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale.

Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina.

Pertanto, continua a permanere l'esclusione dall'IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l'individuazione della "casa familiare" viene effettuata dal Giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell'assegnatario non sono rilevanti ai fini dell'assimilazione.

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.